



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 13/06/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SS.SS. 2 maggio 2002, n. 104

Art. 16 Cod. Civ., art. 14 DPR 616/77 e DPR 361 del 10.02.2000 - Approvazione modifiche statutarie della Fondazione "Pro Anziani Bari-ONLUS" con sede in Bari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 2 maggio 2002, in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - art. 3, 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale 31 luglio 1998, n. 3698 di nomina del Dirigente del Settore Servizi Sociali previsto dalla l.r. n. 18/74 e successive modifiche ed integrazioni;
- richiamate le disposizioni di cui all'atto dirigenziale n. 002 del 20.08.98 e successive integrazioni;
- viste le risultanze del procedimento amministrativo avviato su istanza datata del 6 agosto 1999, perfezionata con nota del 30.06.2000, a cura del Presidente pro-tempore dell'Associazione "Pro Anziani Bari" con sede in Bari alla via C.so Vittorio Emanuele 10, riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 546 del 13 novembre 1992 quale Istituzione con personalità giuridica di diritto privato, concernente la richiesta di approvazione, ai sensi dell'art.16 del Cod. Civ; delle modifiche statutarie apportate con atto composto di n. 24 articoli datato 8 luglio 1999 - Repertorio n° 82362 - Raccolta n.18930, registrato a Bari il 26.07.1999 al n. 4226/A redatto dal dr. Luigi D'Agosto notaio in Bari iscritto al collegio notarile del distretto di Bari;
- visto il Regolamento recante norme per la semplificazione di procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto emanato con D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;
- visto il D.P.G.R. n. 103 del 19.2.2001, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 361 del 10.2.2000, presso il settore Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Ufficio Legge Regolamenti e atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;
- visto il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 "recante norme per l'istituzione del registro

regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";

- vista la deliberazione n. 1065 del 24.7.2001 con la quale la Giunta Regionale, adeguandosi alle disposizioni di cui al citato DPR 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;

- valutata e condivisa la proposta del responsabile del procedimento amministrativo di accogliere la predetta istanza atteso che le modifiche statutarie apportate dalla fondazione in parola, di cui si richiedono l'approvazione, sono state redatte al solo fine di adeguare lo statuto vigente alle disposizioni di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997;

- visto l'art. 16 del Cod. Civ.;

- visto l'art. 14 del D.P.R. 616/77;

DETERMINA

1. di approvare le modifiche statutarie dell'Associazione "Pro Anziani Bari ONLUS" con sede in Bari alla via C.so Vittorio Emanuele 10, di cui al nuovo statuto nel testo approvato con atto notarile datato 8 luglio 1999 - Repertorio n. 82362 - Raccolta n. 18930, registrato a Bari il 26.07.1999 al n. 4226/A, composto di n.24 articoli, redatto dal dott. Luigi D'Agosto, notaio in Bari (BA) iscritto al Collegio notarile del distretto di Bari e di disporre conseguentemente l'iscrizione delle stesse nel registro delle persone giuridiche private di cui in premessa.

2. E' fatto obbligo agli amministratori ad ottemperare a tutto quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del DPR 10.2.2000, n. 361;

3. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio II.PP.A.B. del Settore.

4. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

5. Di disporre, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 24.7.2001, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, redatto in duplice esemplare, si compone di n. 3 pagine ed è esecutivo.

Di Carlo
